COMMISSIONE XIII

LAVORO – ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE – COOPERAZIONE

74.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

RIGHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti (1052);

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (2166) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3, 5

BIANCHI FORTUNATO 5

DANINI FERRUCCIO 5

FERRARI GIORGIO, *Relatore* 4, 5

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081) 6

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 6, 7, 25

ARISIO LUIGI 24

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7

BIANCHI FORTUNATO 7, 24

DANINI FERRUCCIO 7, 23

FERRARI GIORGIO, *Relatore* 6

FERRARI MARTE 6, 23

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (1082) 25

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 25

LOMBARDO ANTONINO, *Relatore* 25

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1968);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2292);

PAG.

FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2346) 26

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 26, 27, 28, 29, 30

ARISIO LUIGI 29

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 26, 27, 28, 29

DANINI FERRUCCIO 27, 29

FERRARI GIORGIO 29

FERRARI MARTE 26

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 30

La seduta comincia alle 9,45.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Anselmi, Azzolini, Baslini, Belardi Merlo, Bonalumi, Foschi, Lodi Faustini Fustini, Manfredini, Mundo, Picchetti, Quintavalla, Scotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Campagnoli, Bambi, Ferrari Giorgio, Binelli, Rabino, Bruni, Montecchi, Bellini, Manchinu, Serafini, Martino, Zuech.

Discussione delle proposte di legge Righi ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti (1052); Danini ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (2166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Righi, Cristofori, Abete, Andreoli, Armellin, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Bonetti, Briccola, Bianchi di Lavagna, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Casini Carlo, Citaristi, Contu, Corsi, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Garavaglia, Garocchio, Gitti, Grippo, Ianniello, Ligato, Lo Bello, Lucchesi, Lussignoli, Malvestio, Meneghetti, Mensorio, Merolli, Micheli, Napoli, Nicotra, Paganelli, Pasqualin, Perugini, Pujia, Patria, Portatadino, Quieti, Rocelli, Rabino, Rinaldi, Rebulla, Ricciuti, Ravasio, Rossattini, Rosini, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Savio, Senaldi, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Sullo, Tancredi, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zambon, Zaniboni, Zampieri, Zoso, Zolla, Zoppi e Zuech: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti »; Danini, Belardi Merlo, Birardi, Bochicchio Schelotto, Calvanese, Francese, Gasparotto, Lodi Faustini Fustini, Lops, Macciotta, Montessoro, Pallanti, Pochetti, Ricotti, Samà, Sanfilippo, Sannella, Soave, Strumendo e Zoppetti: « Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per i liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 17 settembre 1986, di esprimere il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 10 dicembre 1986, di esprimere parere favorevole a condizione che: all'articolo 1, ultimo comma, del testo unificato, dopo le parole: « richiesta in alternativa », siano aggiunte le seguenti: « almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile »; sia soppresso l'articolo 9 del testo unificato; sia aggiunto al testo unificato il seguente articolo: « L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, l'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'articolo 21 della legge 20 ottobre

1982, n. 773, e l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, sono abrogati ».

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, già prima della pausa natalizia dei nostri lavori ebbi ad evidenziare come le condizioni poste dalla V Commissione fossero difficili da interpretare ed ancora più difficili da tradurre in un testo legislativo.

In sostanza, tra tali condizioni, quelle che presentano problemi sono la prima e la terza.

Quanto alla prima condizione, desidero ricordare come, nel corso dell'esame in sede referente, sia stato soppresso il quarto comma dell'articolo 1 – che dava adito ad incertezze – e sia stato completato l'ultimo comma, nel senso di rendere possibile la richiesta in alternativa della ricogiunzione presso una gestione nella quale si possono fare valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La condizione posta dalla Commissione bilancio creerebbe, se accolta, alcune complicazioni, dal momento che non è possibile conculcare il diritto di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali al compimento dell'età pensionabile (soprattutto se si tenga conto del fatto che vi sono casse di previdenza ed assistenza le quali prevedono momenti di pensionamento differenti gli uni dagli altri).

A suo tempo, mi premurai di domandare al sottosegretario di Stato Ravaglia che aveva chiesto l'inserimento delle parole: « almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile » quale fosse il motivo della sua richiesta. Mi fu risposto che la ragione era di natura amministrativa, nell'ipotesi che fossero presentate domande di ricongiunzione « a rovescio ». Talvolta, si esprimono lamentele nei confronti dell'amministrazione pubblica perché, in alcuni casi, al compimento dell'età pensionabile non risultano ancora completati i conteggi.

Dunque, ritengo che sia molto difficile trovare una formulazione – che comunque ho tentato di elaborare – che permetta di scrivere chiaramente il testo dell'articolo 1 e, contemporaneamente, di ottemperare alla prima delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Per quanto concerne la seconda condizione contenuta nel parere della V Commissione, ritengo che essa sia accoglibile perché, avendo soppresso il quarto comma dell'articolo 1, avremmo dovuto già in sede referente sopprimere l'articolo 9, correlato con quel comma.

Per quanto riguarda la terza condizione, desidero osservare che essa si riferisce a tutte le casse di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, richiamando quegli articoli nei quali si prevede che, qualora non si raggiunga il minimo di età per potere godere della pensione, si abbia diritto al rimborso dei contributi maggiorati degli interessi.

Ebbi modo di parlare con il sottosegretario di Stato Ravaglia anche di questo problema, a proposito del quale mi fu precisato che nei confronti di coloro che abbiano chiesto la ricongiunzione non si applica il rimborso. Ma ciò non deve fare venire meno, a mio avviso, il diritto di cui agli articoli che sono elencati nella terza condizione posta dalla Commissione bilancio.

A questo punto, la Commissione può percorrere due strade alternative l'una all'altra. La prima è quella di accettare comunque le condizioni alle quali è subordinato il parere favorevole della V Commissione (anche in considerazione del fatto che questo provvedimento è rimasto fermo per mesi presso questa Camera) e di approvare oggi stesso il testo unificato per chiedere, poi, al Senato di modificarlo e per riesaminarlo ancora, una volta rettificato. Tale strada, però, potrebbe presentare alcuni pericoli, perché il Governo potrebbe, inopinatamente, sostenere la propria posizione anche presso l'altro ramo del Parlamento e con-

tribuire così al varo di una legge « zoppa » e contraddittoria rispetto agli obiettivi che con essa si afferma di volere raggiungere.

La seconda strada percorribile è la revisione del parere della V Commissione, revisione che dovrebbe avvenire in tempi brevi onde consentire al provvedimento un rapido *iter*. La Commissione bilancio, quindi, dovrebbe formulare in maniera più comprensibile le sue condizioni, altrimenti rischiamo di varare norme errate oppure pleonastiche.

PRESIDENTE. Se tutti i colleghi sono d'accordo, si potrebbe accogliere la richiesta del relatore di un riesame del parere formulato della V Commissione, con particolare riferimento ai punti 1 e 3 del medesimo, accogliendo solo la seconda condizione relativa alla soppressione dell'articolo 9 del testo unificato. Se l'orientamento del relatore sarà rafforzato dall'adesione unanime della Commissione, ne deriverà un vantaggio per la nostra posizione nei confronti della V Commissione.

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Se vogliamo approvare il provvedimento nella giornata odierna, per quanto riguarda la prima condizione della Commissione bilancio non possiamo che stare fermi sul nostro testo; per quanto si riferisce alla terza condizione, l'inclusione dell'articolo è assolutamente pleonastica. Comunque, insisto nella richiesta di riesame del parere in riferimento alla prima e alla terza condizione, soprattutto per motivi di « pulizia » legislativa.

FORTUNATO BIANCHI. Condivido la tesi del relatore, soprattutto per quanto riguarda l'inopportunità di aggiungere le parole « almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile », visto che anche l'età pensionabile prevista può non essere rispettata allorché il professionista continui a lavorare. Inoltre, cade completamente l'ipotesi quando si considerino gli altri rischi da un momento all'altro. Per questo motivo, in sede di riesame del parere da parte della Commissione bilancio, ritengo opportuno che sia eliminata, in particolare, la prima condizione.

FRANCO DANINI. Sono completamente d'accordo con il relatore per quanto riguarda il parere della V Commissione in riferimento alla sua ultima parte. Quanto alla prima parte, sorgono problemi di competenza: la Commissione bilancio più volte entra nel merito della formulazione legislativa, che non è di sua competenza.

Per prassi, nel momento in cui si va in pensione si chiede la ricognizione, quindi la condizione richiesta dalla V Commissione è volta ad introdurre una norma capziosa, di cui non si comprendono le ragioni: l'unico risultato che può conseguire è il rallentamento dell'*iter* del provvedimento.

In conclusione, sono favorevole ad un rinvio del parere alla Commissione bilancio per un riesame e non all'approvazione del provvedimento per farlo modificare dal Senato, perché in quest'ultimo caso non faremmo certamente una bella figura.

PRESIDENTE. La precisazione dell'onorevole Danini, relativa al fatto che le Commissioni I e V non debbano entrare nel merito dei provvedimenti sottoposti al loro esame, era già stata fatta dal relatore in una precedente seduta. In pratica, mi sembra di rilevare un orientamento unanime della Commissione sulla proposta dell'onorevole Giorgio Ferrari, che si farà parte diligente presso la Commissione bilancio in occasione del riesame del parere sulla prima e sulla terza condizione, essendo la prima incongrua rispetto alla possibilità di ricongiunzione anche dopo il compimento dell'età pensionabile, mentre la terza è volta ad inserire una norma pleonastica.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che venga richiesto il riesame del parere alla Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

La Commissione si riunirà dopo l'espressione del parere da parte della V Commissione per approvare in tempi rapidi il provvedimento, molto atteso e largamente sollecitato dalle categorie interessate.

Discussione della proposta di legge Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Bodrato, Bianchi, Ferrari Marte, Mancini Vincenzo e Patria: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 27 novembre 1985, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 10 dicembre 1986, di esprimere parere favorevole, con la seguente osservazione: « Si raccomanda alla Commissione di merito di esplicitare le proiezioni dell'onere finanziario recato dal provvedimento per gli esercizi successivi al triennio 1987-1989 cui si riferisce la copertura finanziaria ».

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Desidero anzitutto ricordare che il testo ora in discussione ha ottenuto il consenso unanime dei membri del Comitato ristretto, ai quali è stato a suo tempo sottoposto.

Ritengo un poco anacronistica l'osservazione contenuta nel parere della Commissione bilancio perché non riesco a capire a quale titolo sia possibile esplicitare le implicanze finanziarie di questo provvedimento al di là del triennio 1987-1989.

Desidero inoltre ricordare che, a suo tempo, furono da noi richieste alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali le previsioni finanziarie per il successivo ventennio e che, sulla base di tali proiezioni, le categorie interessate a questo provvedimento ci chiesero di abbassare le contribuzioni sul reddito eccedente lire 50 milioni, al 3 per cento, dovendo esser raggiunto un equilibrio finanziario positivo, oltre il quale la loro cassa di previdenza e assistenza sarebbe diventata eccessivamente ricca.

A tale proposito, ritengo che, come legislatori, dobbiamo prevedere che, qualora risultino superati i limiti verso l'alto o verso il basso, il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali si faccia essa stessa parte diligente nel richiedere o la riduzione delle contribuzioni o l'aumento delle prestazioni, non potendo noi esercitare tale facoltà.

Dunque, in base all'impegno, da noi assunto, di portare tutte le casse di previdenza e assistenza al medesimo livello, dobbiamo approvare questo provvedimento nel testo esaminato dal Comitato ristretto, lasciando al consiglio di amministrazione della cassa la facoltà di chiedere al Ministero competente la emanazione del decreto relativo alla scelta dalla cassa stessa operata.

Infine, auspico che il testo in discussione sia approvato rapidamente (sia dalla nostra Commissione, sia dall'altro ramo del Parlamento) essendo anch'esso rimasto fermo per mesi in attesa di uno dei prescritti pareri, il cui ritardo ha causato lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI. Ritengo che debba restare valido per la nostra Commissione l'orientamento nel senso dell'omogeneizzazione delle norme relative alle casse di previdenza ed assistenza.

Non possiamo non tenere conto del fatto che proprio dall'attività da noi svolta in questo scorcio di legislatura e

dai problemi che si sono posti alla nostra attenzione abbiamo tratto la sensazione che le condizioni sociali e professionali delle varie categorie possono, nel tempo, modificarsi. Ne sono esempi le vicende di alcune categorie le quali un tempo potevano essere considerate anche molto ricche ed oggi, invece, a causa del particolare andamento della vita economica e sociale nel nostro paese, subiscono modificazioni in senso negativo.

Pertanto, è necessario perseguire una linea di prudenza e, comunque, premere affinché la base degli assistiti si allarghi sempre di più nel segno di una omogeneizzazione delle casse oggi esistenti e della creazione di casse uniche allo scopo di ridurre i costi generali e di mantenere intatto il principio della mobilità nell'ambito di diversi comparti professionali, ma anche di promuovere quella solidarietà economica che permetta di salvaguardare la dignità dei trattamenti pensionistici.

Per queste considerazioni, ritengo che debbano essere valutate come corrette le osservazioni svolte dal relatore e che si debba procedere, quindi, all'approvazione del testo del provvedimento.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, in considerazione anche delle osservazioni svolte dal relatore in tema di previsioni finanziarie relative alla gestione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

FERRUCCIO DANINI. Nel corso dell'incontro con i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è emersa una motivazione, a proposito della riduzione del livello dei contributi, che avrebbe potuto soddisfare la Commissione bilancio in quanto dava garanzia di copertura finanziaria. Tuttavia, le ragioni poc'anzi ricordate circa la facoltà del consiglio di amministrazione della cassa di adeguare tale livello sulla base delle proiezioni finanziarie nell'arco di venti anni mi sono sembrate valide.

Dichiaro di concordare sull'opportunità di non presentare emendamenti al testo in discussione, affinché esso possa essere approvato nella seduta odierna, dopo circa sei mesi di attesa del parere di una Commissione.

Dichiaro, inoltre, di concordare sull'opportunità di considerare la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali come base di partenza per il riordino di tutte le altre casse di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole ad una rapida approvazione di questa proposta di legge, stante l'esigenza di addivenire ad una sorta di omogeneizzazione di tutte le casse di previdenza ed assistenza per i lavoratori professionali.

Ritengo pleonastica la previsione ventennale cui ha fatto cenno il relatore, perché, per norma generale, tutte le casse di previdenza ed assistenza hanno necessità di garantire l'equilibrio finanziario tra contribuzioni e prestazioni, che viene verificato ogni anno, su formulazione del parere di ciascuna cassa, dal Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Prestazioni).

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di riversibilità o indirette.

2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum*;

2) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*, di cui al comma 1.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

(È approvato).

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75

per cento di cui al comma 2 è ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 3, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

(È approvato).

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

(È approvato).

ART. 5.

(Pensione in invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per l'invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

(È approvato).

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, varranno le modalità in uso precedentemente.

2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

(È approvato).

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

(È approvato).

ART. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di

provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che perseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

(È approvato).

ART. 11.

(Contributo integrativo).

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti ragionieri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versare alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

(È approvato).

ART. 12.

(Reddito professionale).

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(È approvato).

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a 3 volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali prendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a 5 annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

(È approvato).

ART. 14.

(Soppressione dei contributi).

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b)* e *c)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 160.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

(È approvato).

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

1. La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

(È approvato).

ART. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale di aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con effetto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo, e di lire 100.000 per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa – Sanzioni).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'arti-

colo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate, o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i ragionieri e periti commerciali compresi i pensionati.

(È approvato).

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è elevato da trenta a sessanta giorni.

(È approvato).

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni).

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

(È approvato).

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

1. La cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni, La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(È approvato).

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'inscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma

dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 22.

(Iscrizione alla Cassa).

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di ministro, membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

(È approvato).

ART. 23.

(Esercizio finanziario – Bilanci – Verifiche tecniche).

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

(È approvato).

ART. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza).

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

a) il fondo per la previdenza;

b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9 e per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

(È approvato).

ART. 25.

(Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli iscritti agli albi dei ragioneri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della

professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

(È approvato).

ART. 26.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione).

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque fosse l'età dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

(È approvato).

ART. 27.

(Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio).

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Pensioni in corso).

1. I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del

contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

(È approvato).

ART. 29.

(Contribuzione integrativa per il periodo pregresso).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

(È approvato).

ART. 30.

(Riliquidazione delle pensioni).

1. I titolari di pensione di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare per ciascun anno il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 31.

(Pensioni di altra Cassa di previdenza).

1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

(È approvato).

ART. 32.

(Iscritti in più albi professionali).

1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 33.

(Indennità, compensi e rimborsi spese).

1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro ».

(È approvato).

ART. 34.

(Delega di funzioni).

1. All'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere *d)* ed *e)* del primo comma del presente articolo ».

2. All'articolo 11 della stessa legge è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g)* esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di

amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti ».

3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purché in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza ».

(È approvato).

ART. 35.

(Direttore generale).

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(È approvato).

ART. 36.

1. L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentanti per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro Collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali – avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti – con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali almeno tranta giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

(È approvato).

ART. 37.

(Disposizione finale).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il primo gennaio successivo all'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIORGIO FERRARI, *Relatore*. Dichiaro il voto favorevole del partito liberale sul provvedimento in esame. L'approvazione della proposta di legge rappresenta un passo avanti notevole, insieme con la riforma delle casse di previdenza dei geometri e dei veterinari (che esamineremo tra poco), nel riordino delle casse nazionali di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti. Inoltre, oggi discuteremo, in sede referente, l'istituzione della cassa unica per i liberi professionisti. Sono favorevole alla linea che avevamo tracciato all'inizio della legislatura di non istituire una cassa unica per tutti i professionisti, ma di attuare un'omogeneizzazione mantenendo la distinzione tra le varie casse.

Dobbiamo attentamente valutare, come suggerito dal collega Marte Ferrari, gli equilibri finanziari delle casse, fondamento della loro autonomia; evidentemente, il fondo di garanzia non è sufficiente per evitare il determinarsi di situazioni patologiche a discapito degli iscritti e dei pensionati, come è accaduto in passato.

L'omogeneizzazione rappresenterà una tappa importante per arrivare all'unificazione delle casse similari. Per esempio, le categorie dei commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro possono contare su una grande « platea » di contribuenti e possono ammortizzare le dinamiche positive ma anche quelle negative: offrono, quindi, una relativa sicurezza al funzionamento di una cassa unica.

La cassa di previdenza a favore degli avvocati è stata la prima ad essere riformata, perché è stata la prima a trovarsi in difficoltà: ora occorre procedere ad una sua revisione. Pur applicando la norma generale di una contribuzione sulla base del reddito, venne imposto un tetto alle pensioni per permettere il risanamento della cassa. Tale risanamento è oggi avvenuto, tanto che la cassa avvocati ha 400 miliardi a disposizione, proprio per il fatto che il tetto pensionabile non è proporzionale ai contributi versati ma è fissato in 18 milioni di lire.

Mi auguro che si possa procedere, entro la legislatura in corso, al riordino anche della cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati nonché di tutte le altre casse di liberi professionisti e mi auguro, inoltre, che possa trattarsi di una riforma stabile e duratura nel tempo.

MARTE FERRARI. Il grande impegno profuso finora nel portare a compimento il riordino delle casse di previdenza per i professionisti è molto apprezzato dagli iscritti alle categorie interessate, i quali con il passar del tempo hanno sentito sempre di più l'esigenza di assicurarsi il futuro a causa dell'incertezza delle proprie condizioni di salute o della redditività della propria attività. Si tratta, in sostanza, di un problema collegato alla condizione economica della famiglia. In questo quadro, nella passata e nell'attuale legislatura, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, il Parlamento si è mosso nella direzione del riconoscimento della previdenza privatistica sulla base di casse gestite autonomamente dalle categorie professionali; l'apporto e la collaborazione da parte degli organi dello Stato, soprattutto per quanto riguarda i problemi fiscali e la determinazione del reddito, dà il segno di una presenza e di una volontà di contribuire alla soluzione di problemi sociali che altrimenti potrebbero ricadere, in termini di costi, sull'intera società.

Il lavoro da noi effettuato nell'intendimento di giungere ad una riforma stabile delle casse di previdenza è stato compiuto nella certezza che le categorie interessate sapranno apprezzarlo e comprendere le difficoltà che abbiamo incontrato e che incontreremo nel prosieguo del riordino previdenziale.

FERRUCCIO DANINI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in discussione che, oggi, compie un notevole passo in avanti a conclusione di un lunghissimo *iter* che ha subìto gravi ritardi.

Sono d'accordo con il relatore nel ritenere questo provvedimento molto significativo, nell'ambito di un progetto di omo-

geneizzazione e di unificazione delle casse di previdenza ed assistenza per i liberi profesionisti.

Tale progetto, del resto, è reso sempre più urgente da una certa « guerra » scoppiata all'interno degli ordini professionali. Mi viene ora in mente una notizia pubblicata pochi giorni fa su *Il Sole 24 Ore*, secondo cui l'ordine dei dottori commercialisti di Cagliari avrebbe denunciato un ragioniere perché quest'ultimo svolgeva attività di consulenza del lavoro.

Insomma, siamo di fronte all'esigenza, da un lato, di omogeneizzare le norme sugli ordini e sulle attività professionali (del che dovrà occuparsi soprattutto la Commissione giustizia) e, dall'altro, di intervenire efficacemente nel programma di riordino delle casse di previdenza ed assistenza, alcune delle quali – come quella per i veterinari – hanno raggiunto livelli tali da far mettere in discussione la logica della stessa loro esistenza.

Noi comunisti valutiamo positivamente il fatto che si stia attuando – pur se con qualche contraddizione – un progetto di adeguamento dei livelli di contribuzione e di quelli di prestazione per le varie casse di previdenza ed assistenza. Abbiamo posto fin dall'inizio l'esigenza della contemporaneità nel riordino di molte di tali casse. Dobbiamo rilevare, purtroppo, che siamo ancora leggermente in ritardo nel processo di creazione della cassa unica di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, pur avendo notato che ultimamente si sono create le condizioni per un andamento molto spedito di tale processo. Per queste ragioni non abbiamo presentato emendamenti, pur riconoscendo valide e giustificate alcune osservazioni espresse dai rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Dobbiamo, dunque, dare luogo ad una omogeneizzazione delle norme relative alle varie casse, nel rispetto delle particolarità e delle specificità di ciascuna di esse. Dobbiamo altresì tenere nel dovuto conto le cautele finanziarie, memori di alcune esperienze, come quella della previdenza marinara, che difende la propria autonomia quando la sua cassa « tira », ma, quando non va bene, tenta di scaricare i propri squilibri sulla Previdenza sociale.

Nel quadro di una solidarietà all'interno delle singole casse di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, anche questi aspetti di garanzia – che possono ad alcuni apparire come un appesantimento degli oneri per gli interessati – rappresentano altrettante cautele.

FORTUNATO BIANCHI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, in cui vede realizzarsi ed evolversi quella che fu la propria posizione originaria durante l'esame dei provvedimenti – dei quali fui relatore – a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, in una prospettiva futura di unificazione di tutte le forme previdenziali ed assistenziali che hanno ancora autonomia gestionale.

L'impegno legislativo assunto ultimamente per garantire omogeneità normativa e di trattamento previdenziale ed assistenziale a tutti i liberi professionisti ci conforta ancora di più nel perseguire l'obiettivo individuato fin dall'inizio, affinché in tutto il settore dei liberi professionisti possa maturare quella coscienza previdenziale che, nel segno della solidarietà e nel rispetto della professionalità dei singoli titolari, renda possibile in un prossimo futuro un'identificazione anche gestionale delle varie casse previdenziali.

LUIGI ARISIO. Dichiaro che il gruppo repubblicano voterà anch'esso a favore di questa proposta di legge che – voglio sottolinearlo – rappresenta un'ulteriore conferma dell'esigenza di non confondere ruoli e categorie e di riconoscere, invece, le diverse e sempre più accentuate specificità che stanno emergendo in questi tempi e che richiedono forme di giustizia diverse da quelle del passato.

A tale aspetto positivo si accompagna quello di una maggiore sensibilizzazione di diversi strati di operatori economici e

tecnici, che vanno alla ricerca di una tutela previdenziale che, forse, fino a qualche tempo fa veniva posta in secondo ordine.

Sono certo che i provvedimenti che saranno emanati in futuro a favore di altre categorie risentiranno positivamente dell'attenta analisi e dello studio che sono stati da noi svolti a proposito di questo progetto di legge e di altri similari.

Mi auguro che si tenda sempre più alla salvaguardia di princìpi e di valori, lasciando da parte, finalmente, l'assurda pretesa che debba essere sempre lo Stato ad intervenire allorquando talune « barche » facciano acqua.

Pertanto, ritengo che è molto importante questo provvedimento e ribadisco, a nome del gruppo repubblicano, il voto favorevole ad esso.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Cristofori ed altri: Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Bodrato, Andreoli, Augello, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bonferroni, Botta, Briccola, Brocca, Caccia, Carlotto, Casati, Cattanei, Citaristi, Contu, Ferrari Silvestro, Fiori, Fornasari, Foti, Garavaglia, Gitti, Grippo, Ianniello, Lombardo, Lucchesi, Lussignoli, Mancini Vincenzo, Mensorio, Napoli, Patria, Picano, Quarenghi, Quieti, Rocelli, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Sangalli, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Vincenzi, Zambon, Zaniboni, Zoppi, Zoso e Zuech: « Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 7 maggio 1986, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 10 dicembre 1986, di esprimere parere favorevole a condizione che sia inserito il seguente articolo:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

Il collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'ente, un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del collegio sindacale ».

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio della discussione della proposta di legge, rispetto alla quale vi sono problemi (non sostanziali, bensì soltanto di coordinamento tecnico) sia in relazione a taluni punti che, nella precedente formulazione, erano rimasti fuori da una piena determinazione, sia in relazione a nuove osservazioni ed a proposte di lievi modifiche nel frattempo intervenute.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'ufficio di presidenza, che si riunirà al termine della seduta odierna, determinerà l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno per la prima seduta della prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Cattanei ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1968); Bianchi ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme relative

alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2292); Ferrari Marte ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cattanei, Zolla, Abete, Armellin, Astone, Augello, Azzaro, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bonferroni, Borri, Caccia, Cafarelli, Contu, Corsi, Cristofori, Del Mese, Falcier, Ferrari Silvestro, Garavaglia, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Memmi, Meneghetti, Mensorio, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna D'Antonio, Orsenigo, Pasqualin, Perrone, Perugini, Pontello, Portatadino, Quarta, Quieti, Rabino, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rubino, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Sangalli, Sanza, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sorice, Stegagnini, Tancredi, Ventre, Viscardi, Viti, Zampieri, Zoppi e Zuech: « Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Bianchi, Cristofori, Ferrari Marte, Arisio, Martino, Carlotto, Mancini Vincenzo, Ferrari Giorgio, Ghinami, Memmi, Azzolini, Rossattini e Rubino: « Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Ferrari Marte, Casalinuovo, Trappoli, Barbalace, Cresco, Fincato, Ferrarini, Diglio, Demitry, Colucci, Zavettieri, Mundo, Amodeo e Manchinu: « Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ».

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 11 dicembre 1985, parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere il sesto comma dell'articolo 1, non apparendo congruo che delle variazioni del contributo soggettivo minimo non si tenga conto al fine del calcolo della pensione minima.

Comunico, altresì, che, nella seduta del 10 dicembre 1986, la Commissione bilancio ha deliberato parere favorevole a condizione che nel testo unificato siano soppressi: l'articolo 1, comma 5, lettere *c)* e *d)*; l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e l'articolo 4 e con l'osservazione della opportunità che venga soppresso anche l'articolo 7 comma 3.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il testo al nostro esame è stato oggetto di ponderata valutazione in più riunioni del Comitato ristretto e in sede referente. Comunico di aver predisposto alcuni emendamenti in adesione al parere espresso dalla Commissione bilancio e invito la Commissione ad accoglierli, per non compromettere l'ulteriore *iter* del provvedimento, *iter* che è stato estremamente lungo e travagliato. Inoltre, si tratta di una legge attesa con particolare attenzione dalla categoria dei geometri.

È per questo motivo, signor presidente, che, pronto anche a dare tutti i chiarimenti richiesti sull'articolato, auspico l'approvazione del provvedimento nella seduta odierna.

MARTE FERRARI. Non è mia abitudine chiedere rinvii ad altra data dei provvedimenti in discussione, se non in casi eccezionali: ritengo che questo lo sia. Infatti, rimangono aperte alcune importanti questioni, cui non hanno saputo dare risposta certa neppure i dirigenti della Cassa geometri durante le audizioni che abbiamo effettuato.

Alcuni professionisti, come i geometri, svolgono la loro attività per un certo periodo di tempo, poi, pur rimanendo iscritti alla Cassa, in quanto iscritti all'albo, cessano tale attività. I motivi possono essere i più diversi. In un articolo della legge in vigore è previsto il contributo minimo da versare per il godimento della pensione, determinata da alcuni

moltiplicatori in base all'anzianità. Tale norma dovrebbe valere senza incertezze anche nel caso in cui il professionista smetta di svolgere la sua attività, quando cioè non abbia più un reddito professionale, ma versi comunque il contributo minimo pari a colui che, svolgendo un'attività professionale, versa ugualmente il contributo minimo, da lui dovuto in base al reddito.

Si presentano due situazioni diverse: un professionista con un certo reddito, che versa una quota pari al minimo del contributo, ottiene le relative prestazioni; un professionista con un rapporto professionale di una certa durata e con un versamento contributivo minimo obbligatorio, non in costanza di reddito professionale, può vedersi negata la prestazione. Casi del genere sono frequenti, e ciò non è ammissibile.

Se prevediamo il versamento del contributo minimo, non possiamo non effettuare la prestazione: la situazione è analoga a quella del lavoratore iscritto al fondo obbligatorio pensioni dell'INPS che, dopo aver lavorato per un certo periodo di tempo, ha diritto al versamento volontario. Ovviamente, la pensione sarà erogata in base ai dati attuariali, ma il periodo di versamento volontario è riconosciuto a pieno titolo. Non vi è neppure il rischio che i contributi vengano restituiti. Gli articoli 25 e seguenti della normativa precedente lasciano aperti molti interrogativi. Le mie perplessità derivano dal fatto che nessuno può essere certo di poter lavorare sempre, per motivi diversi, di carattere familiare, di salute oppure per una contingente situazione di scarsità di lavoro.

La norma deve essere precisa e definita. Proprio per questo motivo ho chiesto una pausa di riflessione, che ci può anche consentire di fissare un'audizione con i dirigenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, al fine di chiarire i problemi che ho precedentemente esposto, cercando di interpretare correttamente la norma.

Queste delucidazioni sono ritenute importanti, anche perché siamo venuti a conoscenza di situazioni tuttora tenute in sospeso. Il presidente della Cassa è in precarie condizioni di salute e, oltre ad augurargli una pronta guarigione, auspichiamo che in sua vece possano essere ascoltati altri dirigenti, che sicuramente sono in grado di fugare le nostre incertezze.

Il gruppo socialista, che ha collaborato attivamente per la soluzione di questioni riguardanti questa ed altre categorie di professionisti, dopo gli opportuni chiarimenti, non avrà alcuna difficoltà a procedere all'approvazione del presente provvedimento.

FERRUCCIO DANINI. Concordo con la richiesta di un breve rinvio dell'esame del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero precisare che, se vi fosse soltanto il dubbio che a un versamento di contributi non dovesse far seguito il pagamento della prestazione, si verrebbe a sconvolgere tutto il sistema previdenziale ed il carattere di norme cogenti che vincolano non solo per ciò che riguarda il versamento del contributo, ma anche per quel che segue, cioè a dire la prestazione.

Questa precisazione è essenziale e se per ottenerla è necessaria una sospensione, non ho difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole Marte Ferrari, con la raccomandazione che si tratti di un breve rinvio. Sarà poi la Commissione a determinare l'ulteriore seguito dei nostri lavori, tenendo conto anche degli altri provvedimenti di carattere generale all'ordine del giorno, che tendono ad una forma di omogeneizzazione degli ordini professionali e che rappresentano una risposta per quanti sono sprovvisti di autonome forme di copertura previdenziale.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Nelle dichiarazioni di voto sul precedente provvedimento tutti abbiamo convenuto sulla portata politica e sociale del nostro impegno legislativo, teso a rendere omogenea

la normativa in essere per le varie gestioni di ordine professionale per liberi professionisti.

Il presidente, nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato poc'anzi la corrispondenza del diritto alla prestazione di fronte ad una contribuzione, sia essa minima, sia anche adeguata attraverso i redditi professionali, allorché questi esistano. Il requisito assicurativo e contributivo comporta, come conseguenza, il diritto alla prestazione sotto il titolo « pensioni » in tutte le direzioni, per la vecchiaia, l'invalidità, così via.

Con l'articolo 9 – contenente disposizioni transitorie – si considerano validi i requisiti fissati nell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

È indubbio, signor presidente, che, invece, laddove si venga meno all'iscrizione ad una cassa per non avere conseguito i venti anni di contribuzione, decada il diritto al trattamento pensionistico. È indubbio – come abbiamo potuto rilevare anche durante la discussione delle proposte di legge nn. 1052 e 2166 – che un soggetto, allorquando abbia a disposizione nel proprio « castelletto » assicurativo un numero di anni di contribuzione inferiore a quello prescritto per il conseguimento del trattamento di pensione, possa chiedere o la ricongiunzione di quel periodo assicurativo, o il rimborso dei contributi versati.

Spero che gli onorevoli colleghi vogliano convenire con me sulla linearità e sulla precisione di questa normativa rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Ovviamente, in questa forma di assicurazione non è prevista la contribuzione volontaria, così come non è prevista in tutte le altre gestioni a favore dei liberi professionisti.

Dunque, l'alternativa è tra ricongiunzione e rimborso dei contributi.

Pertanto, non penso sia il caso di ritardare l'approvazione di questo testo legislativo.

Se sarà necessaria davvero, per il Senato, un'integrazione che « calzi » perfettamente nel contesto della legislazione su queste forme previdenziali, essa potrà essere apportata da quel ramo del Parlamento. Un ritardo ulteriore, in questa sede, dell'*iter* di questo provvedimento sembrerebbe a me, come relatore, un atto da valutare con tutte le riserve.

PRESIDENTE. Dunque, lei non ritiene opportuna neanche una breve sospensione di questa discussione ?

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Al primo piano di questo palazzo c'è il presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, che attende l'esito di questa discussione..

Si potrebbe sospendere brevemente la seduta e procedere ad un confronto immediato con lui.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Marte Ferrari se ritenga che, stante la contribuzione dopo il numero di anni minimo richiesto, si abbia diritto alla prestazione indipendentemente dalla quantità dei contributi versati.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il minimo richiesto è di 20 anni, come è previsto dall'articolo 9 del testo in discussione, che richiama l'articolo 13 della legge n. 37 del 1967, che a sua volta così recita: « La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato almeno per 20 anni il contributo personale alla gestione di invalidità, vecchiaia e superstiti della cassa ».

Quella in questione è già una norma transitoria al fine di riconoscere a coloro i quali erano in difetto di una contribuzione ed avevano cessato di contribuire prima di avere raggiunto i 30 anni di contribuzione prescritti dalla legislazione vigente, il diritto di accedere al trattamento di pensione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bianchi per l'ulteriore chiarimento che ha voluto testé fornire e domando all'onorevole Marte Ferrari se ritenga che tale

chiarimento abbia fugato le preoccupazioni che lo hanno indotto a chiedere il rinvio della discussione.

MARTE FERRARI. Mi ha sorpreso il tono usato dal collega Bianchi, quasi che io abbia posto questioni molto marginali.

Il collega Danini, invece, mi ha dato atto di avere posto sin dall'inizio tali questioni, che per altro non sono state mai chiarite in maniera definitiva.

Anche nell'ultimo suo intervento, il relatore non ha dato una risposta alle mie preoccupazioni, perché la norma prevede che il geometra professionista versi un contributo pari al minimo anche quando non abbia reddito professionale e che, al termine di questo che definirei come un « procedimento misto », possa riscuotere la pensione.

Pertanto, non mi rimane che confermare la mia richiesta di rinvio del seguito della discussione alla settimana prossima.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marte Ferrari ha dichiarato di voler insistere nel chiedere il rinvio del seguito della discussione, ho il dovere di interpellare a tale riguardo gli altri componenti la Commissione.

Ho già chiarito la mia posizione, occorre ora sentire il parere del collega Marte Ferrari. Comunque, andrà tenuto presente, nel momento in cui i colleghi prenderanno in considerazione le varie ipotesi, che il relatore si è espresso in senso contrario ad ulteriori ritardi nell'*iter* del provvedimento, perché ritiene che le questioni siano abbastanza chiare. Per quanto riguarda la proposta del collega Danini di una pausa di riflessione a tempi brevissimi, essa dovrà essere presa in considerazione soltanto se verrà respinta la richiesta del collega Marte Ferrari.

FERRUCCIO DANINI. Ritengo che una brevissima pausa sia la cosa migliore da fare in questo momento, per non trascinare troppo per le lunghe l'*iter* di questi provvedimenti, vista anche la mole di lavoro che dovremo smaltire nei prossimi giorni. Purtroppo, il collega Ferrari ha un altro impegno nel pomeriggio e quindi non è disponibile per una ripresa dei lavori in serata. Al fine di evitare rotture all'interno della Commissione e per poter sollecitamente varare il provvedimento al nostro esame, propongo una breve sospensione con l'impegno che i chiarimenti avvengano entro questa settimana.

LUIGI ARISIO. Credo che il lungo tempo trascorso insieme in questa Commissione ci faccia capire come, quando si prende una decisione, essa non si prenda per far dispetto a qualcuno, ma perché si ritiene di essere nel giusto. Tengo a sottolineare come la mia posizione sia onesta e pulita e credo di essere nel vero allorché dichiaro che le affermazioni del relatore mi hanno convinto, dopo che le considerazioni dell'onorevole Marte Ferrari mi avevano messo un pochino sull'avviso. Questo provvedimento va affrontato in modo virile, lasciando da parte dubbi che pure possiamo nutrire, perché ai fini dei nostri lavori e della concretezza della discussione svolta finora non possono certamente giovare ulteriori ripensamenti e rinvii.

GIORGIO FERRARI. Non ho nulla in contrario ad un breve rinvio alla prossima settimana, ma non devono comunque venire alterati i princìpi generali che abbiamo adottato per tutte le casse di previdenza.

PRESIDENTE. Vorrei invitare nuovamente i colleghi a tener conto delle considerazioni finora svolte e di tutto quanto è stato rilevato per giungere a una decisione. Chiedo al relatore di pronunciarsi in merito.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Per facilitare il compito della presidenza il relatore si rimette alla Commissione, ma ribadisce fermamente che sul testo al nostro esame ha sentito l'opinione di tutte le parti politiche, senza alcuna riserva: quando c'è una contribuzione valida, corrispondente alla prestazione, oltre ad es-

sere valida ha una durata prevista dalla legge. In tutti gli altri casi si fa poesia, si fa assistenza.

Sappiamo che, nel sistema generale di previdenza, per il principio di solidarietà, non si ha diritto al rimborso dei contributi versati. Qui è previsto il rimborso di contributi. Ogni qualvolta il soggetto può far valere anzianità e contributi (minimi o integrati) ha diritto alla prestazione.

È questa l'interpretazione del progetto di legge al nostro esame. Allorché vi fosse un difetto di contribuzione per anzianità, in questo caso non si avrebbe diritto alla prestazione, potendosi tuttavia procedere alla ricongiunzione oppure al rimborso dei contributi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cristofori ed altri: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » (1081):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Bambi, Bellini, Bianchi Fortunato, Binelli, Bruni, Campagnoli, Danini, Ferrari Marte, Ferrari Giorgio, Gasparotto, Gianni, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Manchinu, Martino, Micolini, Montecchi, Pedroni, Pisicchio, Rabino, Samà, Serafini, Trappoli, Zuech.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO